



Il Ministro della Transizione Ecologica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141, con il quale la specie peste d'acqua arcuata (*Lagarosiphon major*) è stata iscritta nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 3-sexies;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

VISTO l'articolo 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e in particolare il comma 1, ai sensi del quale Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della Transizione Ecologica, sentiti il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia;

CONSTATATA la diffusione della specie peste d'acqua arcuata (*Lagarosiphon major*) in alcune parti del territorio nazionale;

RITENUTO necessario adottare le misure di gestione previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 al fine di rendere minimi gli effetti della presenza della peste d'acqua arcuata sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia;

ACQUISITI i risultati della consultazione pubblica avviata il 14 maggio 2021 secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a 1-septies;

SENTITO il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che ha espresso parere favorevole con nota del 12 maggio 2022;

SENTITO il Ministro della salute che ha espresso parere favorevole con nota del 26 aprile 2022;

SENTITA la Conferenza Stato – Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che si è espressa nella seduta del 27 luglio 2022;

SENTITO l'ISPRA, che ha espresso parere favorevole con nota del 12 aprile 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Misure di gestione degli esemplari della specie peste d'acqua arcuata)

1. Sono adottate le misure di gestione degli esemplari della specie peste d'acqua arcuata (*Lagarosiphon major*) presenti nel territorio nazionale, contenute nell'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.
2. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applicano le misure di cui al comma precedente secondo le modalità stabilite dall'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Roberto Cingolani